

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Metallurgica Vittorio Cobianchi, Società per Azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Metallurgica Vittorio Cobianchi, Società per Azioni », con sede in Milano, via Caradosso n. 16, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicitati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: Rosarolo, Marmo, Frua, S. Giuseppe, Brolo, S. Nigoglia, D. Nigoglia, Interna DAF, S. Maria, Ceretti, Gabbio, S. Anna, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Metallurgica Vittorio Cobianchi, Società per Azioni, con sede in Milano, via Caradosso n. 16, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

(10211)

Il Ministro: TOGNI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Bemberg S.p.A. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Bemberg S. p. A. », con sede in Milano, via Brera n. 21, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicitati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica dello stabilimento di Gozzano, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Bemberg S. p. A. », con sede in Milano, via Brera n. 21, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10212)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Polymer - Industrie Chimiche S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Polymer - Industrie Chimiche S. p. A., con sede in Milano, largo Donegani, 1-2, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, numero 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicitati è superiore al 70 % della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale a recupero presso lo stabilimento Polymer di Terni, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Polymer - Industrie Chimiche S. p. A., con sede in Milano, largo Donegani, 1-2, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10213)